



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE

riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:

Dott. Daniele Bianchi	Presidente
Dott. Pietro Spera	Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone	Giudice rel.

Nella procedura concordataria R.G. n. 48-2/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.2.2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex artt. 48 e 112, co. 2, CCII

avente ad oggetto l'istanza di omologazione del concordato preventivo ex art. 112, co. 2 CCII depositata il 10/12/2025 da **LAVANDERIA CANDOR DI DEL BUONO ANGELO**, con sede legale in Sestri Levante (GE), via Latiro 49 CF DLBNGL57R31I693X PI 00048360994, in persona del titolare di impresa individuale Angelo Del Buono, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Lanata CF LNTGNN79D27I693F del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Chiavari, Via Nino Bixio, 34 int.3.

Commissario giudiziale: Dott. Matteo Siciliano

1. Svolgimento della procedura:

La procedura si è svolta come segue:

- in data 2.5.2025, LAVANDERIA CANDOR DI DEL BUONO ANGELO ha presentato ricorso ex art. 44 CCII con riserva di depositare uno degli strumenti ristrutturativi del Codice della crisi;
- con decreto del 9.5.2025 questo Tribunale ha assegnato alla società il termine di sessanta giorni per la presentazione della proposta e ha nominato quale Commissario giudiziale il Dott. Matteo Siciliano;
- con decreti del 9.5.2025 e del 10.6.2025 il Tribunale ha confermato, con successiva proroga, le misure protettive del patrimonio del debitore e concesso le misure cautelari richieste per la durata della fase prenotativa;
- in data 9.7.2025 la società ricorrente ha depositato il piano e la proposta di concordato, successivamente integrata e parzialmente modificata;
- in sintesi il piano prevedeva:
 - o continuità aziendale "in via diretta" fino alla definitiva aggiudicazione dell'azienda all'esito di gara competitiva;



- continuità aziendale “in via indiretta”, mediante la prosecuzione dell’attività di impresa in capo al soggetto che sarà risultato aggiudicatario dell’azienda;
 - vendita delle proprietà immobiliari di Angelo Del Buono estranee all’attività di impresa;
 - apporto di finanza esterna aggiuntiva e gratuita da destinare a una specifica classe di creditori
 - Il nucleo della proposta concordataria era rappresentato dall’offerta irrevocabile di preliminare di acquisto presentata dalla società CANDOR S.R.L., condizionata all’omologa del concordato e all’aggiudicazione in proprio favore dell’azienda del ricorrente all’esito della gara competitiva;
 - di generare un attivo concordatario da destinare ai creditori pari a € 1.064.922,32 a fronte di un passivo concordatario complessivo pari a € 6.434.341,51;
- la procedura di concordato è stata dichiarata aperta dal Tribunale con decreto del 31.7.2025;
 - all’esito delle votazioni:
 - non è stata raggiunta la maggioranza di voti favorevoli in tutte le classi, come richiesto dall’art. 112, co. 1, lett. f) CCII;
 - non è stata raggiunta la maggioranza delle classi (n. 3 classi favorevoli e 8 sfavorevoli);
 - quindi, il 10.12.2025 la società ricorrente ha presentato, ex art. 111 CCII, istanza di omologazione in base all’art. 112, co. 2 e 88 c. 4 CCII;
 - il 18.12.2025 il Tribunale ha pertanto fissato l’udienza del 5.2.2026 per l’audizione delle parti e del Commissario giudiziale come previsto dall’art. 48, co. 1 CCII;
 - il 21.1.2026 Agenzia delle Entrate (ADE), che aveva espresso voto contrario, ha depositato la propria memoria di opposizione ex art. 48, co. 2 CCII; il Commissario giudiziale ha quindi depositato il proprio parere il 30.1.2026 e il 2.2.2026 la società ricorrente ha depositato la propria memoria di replica;
 - all’udienza del 5.2.2026 le parti e il Commissario hanno illustrato le rispettive posizioni e il Collegio si è riservato la decisione.

Deve pertanto ritenersi che la procedura si sia regolarmente svolta.

2. l’opposizione di ADE

Poiché l’opposizione proposta da ADE attiene anche a profili di ammissibilità, appare innanzitutto utile, sia per ragioni di opportunità che di semplicità di analisi, esaminare tale opposizione preliminarmente rispetto al giudizio di omologazione ex art. 112 CCII.

L’opposizione - a parte l’iniziale contestazione circa il mancato invio ai creditori della relazione del Commissario giudiziale ex art. 107 c.3 CCII, smentita *per tabulas* (risulta dagli atti l’avvenuta trasmissione, in data 30.10.2025 da parte del CG ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, all’indirizzo pec dp.genova@pce.agenziaentrate.it, della relazione ex art. 105 CCII, dell’elenco dei creditori legittimati al voto e del modello per l’espressione del voto e l’indicazione dei termini per la sua espressione) - si fonda in sintesi sui seguenti motivi:

- a) errata individuazione del valore di liquidazione dei beni ipotecati;
- b) errata stima del valore aziendale in caso di liquidazione;
- c) illegittima suddivisione in classi e conflitto di interesse;
- d) uso forzato dello strumento di soluzione della crisi.



Sul motivo sub a)

Con il primo motivo l'Agencia sottolinea che la società e il commissario giudiziale avrebbero errato nel calcolare in ribasso il valore di stima degli immobili sui quali ADE aveva iscritto ipoteca, con la conseguente diminuzione della percentuale di soddisfazione del creditore ipotecario. Si tratta in particolare dei beni estranei all'attività di impresa, consistenti nei seguenti immobili:

- 1) 100% della piena proprietà dell'appartamento sito in Sestri Levante (GE), Via Monsignor Vattuone 31/5;
- 2) 50% della piena proprietà dell'appartamento sito in Sestri Levante (GE), Via Monsignor Vattuone 27/3, oggetto di contratto di locazione opponibile alla Procedura;
- 3) 50% della piena proprietà di n. 5 terreni agricoli in Sestri Levante.

La contestazione, oltre che generica, è anche infondata.

Sul punto, come riferito dal Commissario sia nella relazione ex art. 105 CCII che nella relazione finale, nel piano concordatario è stata prodotta la perizia di parte redatta dal Geom. Statzu, che ha individuato il valore di tali beni in complessivi Euro 261.000,00. Al fine di identificare il valore di liquidazione ex art. 87, c. 1, lett. c, CCII, da tale stima sono stati detratti i costi che dovranno essere sostenuti in caso di apertura della liquidazione giudiziale, così pervenendo al valore di Euro 176.000,00.

Il Commissario ha sottoposto la perizia del Geom. Statzu ad una verifica effettuata dall'Arch. Lucia Di Summa, perito nominato dalla Procedura, al fine di valutarne l'attendibilità e la congruità. L'Arch. Di Summa ha quindi chiarito, nelle stesse premesse dell'elaborato, che lo stesso *“vuole essere un semplice giudizio di stima degli immobili in oggetto, atta a fornire un'indicazione sommaria basata sulle quotazioni OMI (Agenzia Entrate), Borsino Immobiliare, indagini di mercato, relazioni di stima di parte e immagini fotografiche messe a disposizione”*, individuando un valore di Euro 296.367,40. Il commissario ha condivisibilmente ritenuto *“tollerabile”* tale scostamento, *“siccome compatibile con il ragionevole scarto proprio di ogni valutazione discrezionale”*.

Si aggiunga che la stessa Agenzia Entrate, nel contestare il valore di liquidazione, lamenta che lo stesso avrebbe dovuto essere pari ad euro 203.169,37, e pertanto maggiore, rispetto a quello della proposta concordataria, di soli euro 27.169,37. A ciò il Commissario ha aggiunto e precisato che, a fronte del valore di liquidazione di Euro 176.000,00, nella proposta concordataria tali beni immobili sono stati valorizzati Euro 200.000,00: la maggior valutazione attribuita agli stessi, che costituisce un valore eccedente quello di liquidazione, verrà distribuita secondo il cosiddetto principio della priorità relativa, anche a beneficio dei creditori privilegiati di grado 18 e 19 (ivi compresi, pertanto, i creditori ipotecari degradati, assistiti da tali gradi di privilegio).

Sul motivo sub b)

Col secondo motivo di opposizione ADE eccepisce che il valore di liquidazione dell'azienda avrebbe dovuto essere valutato (al fine della corretta applicazione dell'APR e della RPR) in Euro 424.000,00 in luogo di Euro 260.000,00, poiché sarebbe doveroso, nell'ambito di una eventuale liquidazione giudiziale, vendere l'azienda in esercizio anziché considerare, come ipotizzato dalla società ricorrente e dal Commissario, una vendita atomistica.

Anche tale eccezione è priva di fondamento. Come più volte ribadito dalla società e confermato dal Commissario, sia in sede di parere iniziale che nelle relazioni relative al voto, l'attività aziendale viene svolta dalla società in un immobile (sito in Via Latiro, Sestri Levante) concesso in locazione finanziaria da Sardaleasing Spa, contratto che – all'apertura della procedura – imponeva il pagamento dei canoni di leasing a scadere fino al marzo 2026, oltre che il prezzo di riscatto finale per un totale complessivo di euro 138.683,22. Nel caso di liquidazione giudiziale, come condivisibilmente osservato dalla ricorrente nella propria memoria difensiva, le alternative possibili sarebbero state le seguenti: 1) sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria ex art. 172 CCII,



restituendo il bene (libero da persone e cose) al concedente al fine della sua allocazione sul mercato e versamento a favore della curatela della eventuale differenza tra la maggior somma ricavata dalla vendita dell'immobile ed il credito residuo a favore della concedente; 2) riscattare il bene e vendere l'azienda in esercizio come prefigurato da Agenzia delle Entrate. Nella prima ipotesi, nessuna "azienda in esercizio" sarebbe residua per la sua allocazione sul mercato e, anzi, la procedura avrebbe dovuto sostenere i costi per lo spostamento degli impianti e dei beni costituenti l'azienda (con costo stimato dal perito nella misura di Euro 50.000,00/60.000,00) e loro conservazione altrove in attesa della loro vendita atomistica. Nella seconda ipotesi, il costo del riscatto dell'immobile, anche ammessa la possibilità della società di reperirne la provvista, sarebbe gravato sulla procedura, con la conseguenza che il valore dell'azienda non sarebbe stato in ogni caso pari a quello dell'azienda in esercizio.

Valga un'ultima considerazione.

I motivi di opposizione sub a) e b) appena analizzati possono essere evidentemente ricondotti nell'alveo della contestazione della convenienza della proposta (art. 112 co. 3 CCII).

Si osserva allora che, premesso che la proposta di concordato prevede un'utilità per l'Agenzia delle Entrate (soddisfazione del credito ipotecario al 16,6%, del privilegiato in una misura compresa tra il 2,93% e il 11,01% e del chirografo *ab origine* o degradato allo 0,98%), nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale Agenzia delle Entrate non riceverebbe **alcuna soddisfazione** dei propri crediti, come illustrato esaustivamente dal Commissario giudiziale nella relazione ex artt. 105-107 CCII e nei pareri resi ex artt. 112-48 CCII.

Risulta pertanto certamente soddisfatta la condizione di omologazione prevista dall'art. 112, co. 3 CCII, secondo cui: *"Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c)"*.

Questo è l'unico controllo "di convenienza" che può essere svolto dal Tribunale. Infatti è pacifico, poiché non è richiesto da alcuna disposizione di legge, che sia escluso ogni controllo in ordine al profilo della misura minima di soddisfacimento dei crediti rappresentati soprattutto se, come nel caso di specie, il creditore opponente non chiarisce le ragioni per cui una proposta concordataria che non solo non è inferiore, ma è migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria, potrebbe essere considerata irrisoria.

Sul motivo sub c)

Con il terzo motivo ADE sostiene che la suddivisione in classi "*sembra artatamente configurata al fine di preconfezionare le condizioni per il cross class cramdown*". Inoltre è contestato il conflitto di interessi dei professionisti che hanno assistito il ricorrente per l'accesso alla Procedura e dei familiari del Sig. Del Buono, direttamente interessati, tramite la newco, nell'omologazione del concordato.

Quanto al primo aspetto, l'eccezione è generica e *ictu oculi* infondata: la proposta concordataria prevede infatti la suddivisione dei creditori in 11 classi basata esclusivamente sui gradi di privilegio, con la conseguenza che i crediti di Agenzia risultano inevitabilmente e correttamente "spalmati" su ciascuna classe proprio secondo il rispettivo grado di privilegio (si rimanda, sul punto, alla relazione del Commissario ex art. 105, paragrafo 5.5., nonché alla relazione finale sul voto, paragrafo 4 pagg. 7-8):

- Classe 1 formata dal Creditore ipotecario da soddisfare in misura pari al 16,16% del proprio credito, per Euro 131.058,41, e con riallocazione della differenza per Euro 679.891,56 (810.949,97 - 131.058,41) nelle classi seguenti, in base all'ordine di prelazione ordinario, da soddisfare in misura pari a quanto ivi stabilito. La percentuale di soddisfacimento del credito ipotecario non è inferiore a quella che si prevede in caso di liquidazione giudiziale, come dettagliatamente esposto nel paragrafo 7.5 della relazione definitiva ex art. 105 CCII;



- Classe 2 formata dai Creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., da soddisfare in misura pari al 100,00% del proprio credito;
- Classe 3 formata dai Creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., da soddisfare in misura pari al 15,67% del proprio credito;
- Classe 4 formata dai Creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c., da soddisfare in misura pari al 13,34% del proprio credito;
- Classe 5 formata dai Creditori Istituzionali muniti dei privilegi di cui agli articoli 2753 e 2754 c.c., da soddisfare in misura pari all'11,01% del proprio credito, inclusa la quota dei crediti ipotecari non soddisfatti per incapacienza e ivi ricollocati;
- Classe 6 formata dai Creditori Istituzionali muniti dei privilegi di cui all'art. 2752 nn. 18-19 c.c., da soddisfare in misura pari al 2,93% del proprio credito, inclusa la quota dei crediti ipotecari non soddisfatti per incapacienza e ivi ricollocati;
- Classe 7 formata dai Creditori Istituzionali muniti dei privilegi di cui all'art. 2752 n. 20 c.c., da soddisfare in misura pari al 2,36% del proprio credito, a cui assegnare ulteriormente la finanza esterna per Euro 20.000,00, e così pervenendo alla percentuale di soddisfacimento complessiva del 14,10% del proprio credito, inclusa la quota dei crediti ipotecari non soddisfatti per incapacienza e ivi ricollocati;
- Classe 8 formata dai Creditori chirografari *ab origine* (creditori i cui crediti non sono assistiti da cause di prelazione), da soddisfare in misura pari allo 0,98% del proprio credito;
- Classe 9 formata dai Creditori per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 85, comma 3, terzo periodo, CCII, da soddisfare in misura pari allo 0,98% del proprio credito;
- Classe 10 formata dai Creditori muniti di ipoteca, degni a chirografario per incapacienza del valore attribuibile e per l'assenza di altra prelazione, da soddisfare in misura pari allo 0,98% del proprio credito;
- Classe 11 formata dai Creditori prelatizi già facenti parte delle classi 3-4-5-6-7, soddisfatti ivi parzialmente e degradati a chirografari per la parte non soddisfatta ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII, da soddisfare in misura pari allo 0,98% del proprio credito degradato.

Tale classamento risulta pertanto aderente al dettato normativo e al rispetto dell'ordine dei privilegi. Nè si comprende, perché l'Agenzia non lo specifica limitandosi ad una generica contestazione, quale sarebbe stato il classamento alternativo corretto che avrebbe evitato il voto di Agenzia spalmato nelle classi, e quale rilevanza avrebbe avuto ai fini del voto e dell'applicazione della ristrutturazione trasversale.

Quanto al conflitto di interessi, basti dire che i familiari del Sig. Del Buono (Lorena Del Buono, Roberto Del Buono e Armando Perego, rientranti nella classe 2, per complessivi Euro 119.852,87), sono stati correttamente esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze, ai sensi dell'art. 109, c. 6, CCII. Di tale circostanza ha dato atto il Commissario anche nella relazione ex art. 110, c. 1, CCII. La contestazione è pertanto priva di fondamento.

Neppure può essere condivisa l'eccezione relativa al conflitto di interesse con riferimento ai professionisti che hanno assistito il Sig. Del Buono nell'ambito della presente Procedura. Innanzi tutto, gli stessi risultano correttamente, per la parte di credito non coperta da prededuzione ex art. 6 CCII, inseriti nella classe 3 (creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.) e in seguito degradati per incapacienza nella classe chirografaria n. 11. Essi hanno dunque correttamente votato, in ossequio al disposto di cui all'art. 109 c. 4 CCII secondo cui *"I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito"*.

Inoltre, come osservato dalla giurisprudenza di merito (Appello Milano 3/2/2022) e dalla dottrina che ha studiato più a fondo la questione del conflitto di interessi nel voto del concordato, l'unico



profilo che rileva a tal fine è quello della eventuale comunanza dell'interesse del creditore votante con quello del debitore al minimo esborso, nel senso di ridurre ciò che va ai creditori anziché massimizzarlo. Si pensi agli esempi del creditore che è anche fornitore strategico e vuole mantenere il rapporto con il debitore: se un fornitore ha un interesse commerciale futuro che dipende dalla sopravvivenza dell'impresa, potrebbe preferire una proposta "al ribasso" purché l'impresa continui a operare; oppure al creditore che ha ricevuto pagamenti preferenziali e teme revocatorie in caso di liquidazione giudiziale; o ancora, al creditore che è affittuario di un bene della società e ha interesse che la proposta passi comunque, pur di mantenere il contratto.

Al contrario, il conflitto va invece escluso tutte le volte in cui – come nella specie – il creditore "*al pari [degli altri creditori] ha interesse a ottenere dalla procedura il miglior soddisfacimento possibile, in contrasto con l'obiettivo perseguito dalla proponente di esdebitarsi pagando ai creditori solo una parte di quanto ad essi spettante*" (v. Appello Milano 3/2/2022, sopra citato).

Pertanto, al di là del limite della comunanza dell'interesse del creditore votante con quello del debitore a ridurre ciò che va ai creditori, nessuna particolare imparzialità può essere pretesa dal creditore votante. Ciò è d'altra parte coerente sia con la natura contrattualistica del concordato (con il limite naturalmente dell'art. 1345 CC, che non vi è ragione di ritenere superato nella specie), sia perché non vi è alcun dovere dei creditori di collaborare con gli altri creditori (salvo i generici doveri di buona fede e correttezza, ex art. 4 c.1 CCII), sia più in generale in ragione della generale libertà che informa l'iniziativa economica privata.

Ne consegue che – escluso il caso del voto espresso da un creditore che condivide l'interesse del debitore a concludere l'accordo con il minor esborso possibile, e ciò in contrapposizione all'interesse degli altri creditori a massimizzare la soddisfazione dei loro crediti – negli altri casi di voto espresso da creditori il conflitto di interessi ontologicamente non si pone: è conseguenza della possibilità stessa di votare l'eventualità che i votanti considerino interessi particolari non necessariamente coincidenti con l'interesse comune degli altri creditori.

Si aggiunga, infine, che a nulla rileva il precedente citato da Agenzia che riguarda un caso, ben diverso da quello di specie, peraltro afferente ad una procedura di accordi di ristrutturazione ex art. 57 e ss CCII, dove il debitore ha raggiunto un accordo con alcuni creditori (i professionisti che hanno seguito la procedura di concordato con riserva e il successivo accordo di ristrutturazione), benché si tratti di creditori la cui causa del credito è successiva all'apertura della procedura di ristrutturazione e trae origine da quest'ultima, giungendo a formulare il seguente principio di diritto: "*In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, non possono essere computati tra i creditori aderenti i creditori che trovino la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione; nel qual caso, il debitore non può giovare dell'omologazione forzata di cui all'art. 182-bis, quarto comma, L.Fall. ove facciano difetto creditori aderenti anteriori alla proposizione della procedura di ristrutturazione*".

Sul motivo sub d)

Con il quarto motivo Agenzia sostiene un "uso forzato" dello strumento di soluzione della crisi.

Sottolinea in particolare che, poiché il piano prevede la cessione della ditta individuale ad a una newco (Candor Srl), i cui soci sono la moglie ed i figli del debitore, lo stesso sarebbe caratterizzato dalla "*sostanziale identità tra chi gestisce l'azienda ceduta e chi gestirà la newco, dall'assenza di un concreto e reale cambio di rotta nel modus operandi e da un forte indebitamento verso Erario ed Enti previdenziali*" e sarebbe pertanto inammissibile "*per ragioni di obiettivo interesse pubblico*", citando a sostegno due precedenti in cui la Corte di Appello di Genova avrebbe ritenuto ragionevole e legittimo il voto contrario espresso dall' Agenzia delle Entrate, con conseguente inapplicabilità del cramdown fiscale (cfr. sentenze nn. 35 e 48 del 2025 Corte d'Appello di Genova).

Sul punto, basti osservare che, al di là dell'ammissibilità di un vaglio preventivo circa la meritevolezza, i casi citati paiono ancora una volta inconferenti poiché riguardano situazioni in cui il debitore aveva scientemente soddisfatto tutti i propri creditori non pubblici (fornitori, banche e



dependenti) trascurando totalmente in tutte le forme l'erario: nel caso di specie invece, come argomentato e documentato dalla società ricorrente, l'Erario non risulta essere l'unico creditore e la società ha nel tempo versato spontaneamente diverse somme, ricorrendo anche a rateizzazione prima della trasmissione al Concessionario (crf. docc. allegati sub 1, 2 e 3 alla memoria di costituzione nel presente giudizio di opposizione), a dimostrazione del fatto di non essersi "scientemente" sottratta al pagamento dei creditori pubblici né "autofinanziata negli anni tramite sistematica omissione del versamento di quanto dovuto all'erario".

In conclusione, per tutti i motivi esposti l'opposizione di Agenzia delle entrate deve essere respinta.

3. Sull'ammissibilità della procedura

Superati i motivi di opposizione dell'Agenzia delle Entrate, e passando al giudizio di omologazione e in particolare alla preliminare verifica dell'ammissibilità della proposta, essa è stata già esaminata in occasione del decreto del 31.7.2025 che ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato.

Tale valutazione di ammissibilità deve essere qui confermata, anche alla luce della reiezione dell'opposizione di ADE, con particolare riferimento all'infondatezza dei motivi afferenti la stessa ammissibilità della proposta.

4. Il giudizio di omologazione

Passando quindi alle valutazioni di merito rilevanti ai fini dell'omologazione, in base al disposto dell'art. 109, co. 5, CCII, qualora si tratti di concordato in continuità è necessario il voto favorevole di tutte le classi di creditori.

Tale ipotesi non si è verificata per il concordato preventivo proposto da LAVANDERIA CANDOR DI DEL BUONO ANGELO perché, come già detto, la proposta è stata votata favorevolmente soltanto da tre classi su undici.

In tal caso l'art. 112, co. 2, CCII consente al debitore di presentare istanza al Tribunale diretta a ottenere comunque l'omologazione del concordato qualora ricorrano congiuntamente quattro condizioni, ovvero:

- a) che il valore di liquidazione, come definito dall'art. 87, co. 1, lett. c), sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, co. 7 CCII (i crediti dei lavoratori assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 CC vanno soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente quello di liquidazione; va altresì rispettato quanto previsto dall'art. 2116, co. 1 CC, sul pagamento delle prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie da parte del datore di lavoro);
- c) nessun creditore riceva più del proprio credito;
- d) la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione; oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori:
 1. ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
 2. che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

La disposizione sopra citata disciplina la c.d. "ristrutturazione trasversale" dei debiti dell'impresa, che consente di imporre alle classi di creditori dissenzienti la ristrutturazione del debito discendente dal piano concordatario in forza di un piano omologato dall'autorità giudiziaria.



Il Tribunale, essendo stata presentata dal debitore domanda di omologazione ai sensi dell'art. 112, co. 2, CCII, è tenuto perciò ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la omologazione del concordato in continuità, essendosi già affrontati i profili dell'ammissibilità della proposta (art. 112, co. 1, CCII) e della sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 112, co. 3, CCII), trattando dell'opposizione di ADE.

4.1.

Passando quindi ad analizzare la sussistenza nel caso di specie di ciascuna delle quattro condizioni di cui al secondo comma dell'art. 112 CCII, la prima (art. 112, co. 2, lett. a) prevede che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (si tratta della c.d. "regola della priorità assoluta").

Tale condizione risulta soddisfatta. Infatti, sia nella relazione ex artt. 84, co. 5, e 87, co. 3, CCII redatta dal professionista attestatore Dott.ssa Claudia Rizzato, sia nella prospettazione della società ricorrente, avallata dal Commissario giudiziale, il valore di liquidazione, complessivamente stimato in € 511.153,52, viene così distribuito:

- per Euro 312.069,48 ad integrale pagamento delle prededuzioni;
- per Euro 131.058,41 a favore del creditore ipotecario, soddisfatto nella misura del 16,16% (classe 1 - dissenziente), e così in misura non inferiore a quanto sarebbe realizzato nell'alternativa ipotesi della liquidazione giudiziale;
- per Euro 42.929,88, a favore dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (classe 2).

nel rispetto, pertanto, delle cause legittime di prelazione.

Nel dettaglio si rinvia al piano di concordato e successiva integrazione; alla relazione del Commissario giudiziale ex art. 105-107 CCII nonché al suo parere ex art. 112 CCII; alla relazione dell'attestatore Dott.ssa Claudia Rizzato redatta ex art. 87, co. 3, CCII e alla successiva integrazione.

4.2.

Quanto alla seconda condizione (art. 112, co. 2, lett. b), essa prevede che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (si tratta della c.d. "regola della priorità relativa").

Anche questa condizione risulta soddisfatta nel caso di specie. Il valore eccedente quello di liquidazione è quantificato dal debitore in € 533.768,80, importo confermato dall'Attestatore e dal Commissario giudiziale, ed è così costituito:

- 1) acollo liberatorio dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per Euro 260.350,96, come precedentemente esposto nell'illustrazione dell'offerta irrevocabile di Candor S.r.l.;
- 2) rinuncia di crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per Euro 85.417,84, come esposto nell'illustrazione dell'offerta irrevocabile di Candor S.r.l.;
- 3) nella proposta concordataria è previsto il realizzo di liquidità per complessivi Euro 699.153,52, mentre nella liquidazione giudiziale la liquidità realizzabile è pari a Euro 511.153,52: pertanto nell'ipotesi concordataria è previsto il realizzo di una maggior liquidità per Euro 188.000,00 (699.153,52 - 511.153,52).

Tale valore eccedente quello di liquidazione viene così distribuito:

- per Euro 217.421,08 e per Euro 85.417,84 a favore dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c., e così, unitamente a quanto distribuito del valore di liquidazione (Euro 42.929,88), soddisfatti nella misura del 100% (classe 2);



- per Euro 30.000,00 a favore dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c., soddisfatti nella misura del 15,67% (classe 3);
- per Euro 2.500,00 a favore dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 c.c., soddisfatti nella misura del 13,34% (classe 4);
- per Euro 70.389,39 a favore dei creditori privilegiati ex art. 2753-2754 c.c. di grado 1 e 8, soddisfatti nella misura dell'11,01% (classe 5 - dissenziente);
- per Euro 71.148,47 a favore dei creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. di grado 18 e 19, soddisfatti nella misura del 2,93% (classe 6 – dissenziente);
- per Euro 4.019,75 a favore dei creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. di grado 20, nella misura del 2,36% (classe 7 – dissenziente). Per completezza si precisa che a tale classe è distribuita la finanza esterna di Euro 20.000,00;
- per Euro 52.872,28 a favore dei creditori chirografari, soddisfatti nella misura dello 0,98% (classi 8, 9, 10 e 11 – dissenzienti).

Pertanto, il valore eccedente quello di liquidazione risulta distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti (classi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Inoltre, esso è distribuito ai creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c., fino alla concorrenza del 100% del proprio credito, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione.

In conclusione, risulta soddisfatta la condizione di cui all'art. 112, c. 2, lett. b), CCII, ivi compresa la condizione di cui all'art. 84, c. 7, CCII.

4.3.

Quanto alla terza condizione (art. 112, co. 2, lett. c), essa prevede che nessun creditore riceva più del proprio credito.

Anche tale condizione è ritenuta soddisfatta dal Commissario giudiziale, con conclusione che il Collegio condivide, perché sulla base della documentazione versata in atti risulta che non ci sono creditori con trattamenti preferenziali, che vadano a percepire importi maggiori rispetto al credito vantato e viene perciò rispettata così la *par condicio creditorum*.

4.4.

Infine, venendo alla quarta condizione (art. 112, co. 2, lett. d), essa prevede in realtà due ipotesi tra loro sussidiarie.

La prima ipotesi consiste nell'approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi dei creditori ammesse al voto, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione.

La seconda ipotesi, subordinata alla mancanza di approvazione da parte della maggioranza delle classi dei creditori, consiste invece nell'approvazione da parte di almeno una classe di creditori:

- 1) ai quali sia offerto un importo non integrale del credito;
- 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Nel caso di specie risulta integrata la prima delle due ipotesi appena illustrate attraverso l'applicazione del *cram dawn* fiscale ex art. 88 c.4 CCII come richiesto dalla società ricorrente.

Ai sensi della citata disposizione, infatti: “Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di



soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”.

Nel caso in esame infatti, come già sopra argomentato, risultano innanzi tutto rispettate le “*altre condizioni previste dall'articolo 112, comma, 2*” CCII.

Inoltre, come parimenti argomentato, l'esito della votazione è stato contrario: in particolare, il voto delle classi 1, 5, 6, 10 e 11 è stato contrario a seguito della mancata e determinante adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, come ampiamente dettagliato alle pagine da 27 a 29 della relazione finale sul voto del Commissario giudiziale, qui integralmente richiamata. Infine, nell'alternativa ipotesi della liquidazione giudiziale, l'attivo realizzabile, pari a Euro 511.153,52 come già detto, consentirebbe il soddisfacimento dei creditori nei seguenti termini:

- il pagamento al 100% delle prededuzioni, che nel caso della liquidazione giudiziale sono state stimate in Euro 130.530,32;
- il pagamento nella misura del 16,16% del creditore ipotecario, per Euro 131.058,41 e, pertanto, in misura pari a quanto previsto nella proposta concordataria;
- il pagamento nella misura del 64,68% dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per Euro 249.564,79.

Pertanto, nello scenario della liquidazione giudiziale, non è ipotizzabile alcun pagamento a favore dei creditori privilegiati di grado inferiore, ivi inclusi l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, né, tantomeno, ai creditori chirografari (nel dettaglio, si rinvia ancora una volta alla relazione finale del Commissario, pag. 30).

Diversamente, la proposta concordataria prevede una maggior percentuale di soddisfacimento dei creditori e, in particolare, è prevista una maggior percentuale di soddisfacimento all'amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie (Classi 1, 5, 6, 10 e 11), nella misura sopra riportata. Di conseguenza, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, è evidente che la proposta di soddisfacimento nell'ambito della presente procedura concordataria dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie (Classi 1, 5, 6, 10 e 11) risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, come efficacemente riepilogato dal Commissario a pag. 31 della più volte citata relazione finale:

Tabella 11: confronto tra percentuale di soddisfacimento delle classi 1, 5, 6, 10 e 11 negli scenari alternativi

Classe	% di soddisfacimento in Liquidazione giudiziale	% di soddisfacimento in Concordato preventivo
Classe 1	16,16%	16,16%
Classe 5	0,00%	11,01%
Classe 6	0,00%	2,93%
Classe 10	0,00%	0,98%
Classe 11	0,00%	0,98%

Infine, l'adesione delle classi 1, 5, 6, 10 e 11, nelle quali sono ricompresi i crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'art. 112, c. 2, lett. d), CCII. Infatti, per il tramite di tale adesione “forzata”, la proposta



risulterebbe approvata da otto classi favorevoli (le cinque classi "forzate", di cui ai nn. 1, 5, 6, 10 e 11, e le tre classi che hanno espresso voto favorevole, di cui ai nn. 2, 3, e 4) su un totale di undici classi, di cui almeno una classe formata da creditori muniti di diritto di prelazione (le classi 2, 3 e 4 sono costituite da creditori privilegiati che hanno espresso voto favorevole).

In conclusione, deve pertanto ritenersi soddisfatta anche la quarta condizione di omologazione stabilita dall'art. 112, co. 2, lett. d), CCII con applicazione dell'art. 88 c. 4 CCII.

Si aggiunga che, per completezza, il Commissario ha fornito indicazioni anche sul rispetto delle alternative condizioni per l'omologazione, dettate dal secondo periodo dell'art. 112, c. 2, lett. d), nn. 1) e 2), CCII. Egli ha in particolare osservato che:

1) la proposta è stata approvata dalla Classe 3, che è costituita dai creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2, ai quali è stata offerta la percentuale di soddisfacimento del 15,67% del proprio credito, e quindi trattasi di pagamento di un importo non integrale del credito;

2) tenuto conto che il valore di liquidazione è pari a Euro 511.153,52 e che il valore eccedente quello di liquidazione è pari a Euro 533.768,80, nel caso in cui anche il valore eccedente quello di liquidazione fosse distribuito secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione, tale classe di creditori sarebbe stata soddisfatta in misura integrale, come di seguito esposto:

Cl.	Crediti	Val. di liquidazione	Val. eccedente	Finanza esterna	Totale distribuito	Passivo concordatario con degradazione dei privilegi ipotecari	% di soddisf. Prevista da piano
n/a	Prededuzioni	312.069,48 €			312.069,48 €	312.069,48 €	100,00%
1	Ipotecario (valore distribuito)	131.058,41 €			131.058,41 €	131.058,41 €	16,16%
2	Dipendenti 2751 bis n. 1 cc (al netto di accollo liberatorio e rinuncia)	25.095,75 €			25.095,75 €	25.095,75 €	100,00%
2	Dipendenti 2751 bis n. 1 cc - oggetto di accollo liberatorio	42.929,88 €	217.421,08 €		260.350,96 €	260.350,96 €	100,00%
2	Dipendenti 2751 bis n. 1 cc - oggetto di rinuncia		85.417,84 €		85.417,84 €	85.417,84 €	100,00%
3	Professionisti 2751 bis n. 2 cc		191.464,22 €		191.464,22 €	191.464,22 €	100,00%
4	Artigiani 2751 bis n. 5 cc					18.737,29 €	Soddisfatti in misura percentuale
5	Enti previdenziali ed Assistenziali Privilegiati 2753-2754 cc, grado 1 e 8					639.516,36 €	
6	Erario privilegiato 2752 cc Privilegiati grado 18 e 19		39.465,66 €		59.465,66 €	2.428.275,36 €	
7	Enti locali Privilegiati 2752 Privilegiati grado 20			20.000,00 €		170.328,38 €	
8-9-10-11	Chirografari					2.135.931,01 €	
	Totale pagamenti	511.153,52 €	533.768,80 €	20.000,00 €	1.064.922,32 €	6.398.245,06 €	
			1.064.922,32 €				

In definitiva, non si può quindi che concludere per la possibilità di applicare la ristrutturazione trasversale prevista dall'art. 112, co. 2, CCII, con conseguente accoglimento della domanda di omologazione avanzata dalla società ricorrente.

5. Conclusioni.

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, in conformità all'art. 112 CCII, devono ritenersi verificati:

- la regolarità della procedura;
- l'esito della votazione;
- l'ammissibilità della procedura;
- la corretta formazione delle classi;
- la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
- l'applicabilità, nel caso di specie, della ristrutturazione trasversale nei termini di cui all'art. 112, co. 2, CCII;



- che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza riscontrata.

Il concordato deve pertanto essere omologato.

6. Sulle spese di lite.

Infine, deve essere esaminata la domanda di condanna alle spese in conseguenza del rigetto dell'opposizione, chiesta dalla ricorrente nei confronti di ADE.

Ritiene in proposito la giurisprudenza che:

- *“In termini generali, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione all'omologazione di uno strumento di composizione della crisi assume carattere contenzioso vedendo la contrapposizione fra la posizione del creditore opponente e della società debitrice in merito all'esistenza o meno del diritto della seconda ad essere ammessa alla soluzione prescelta. Alla luce di ciò, anche con riferimento ad un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, i rapporti tra proponente ed eventuale oppositore vanno regolati secondo la regola della soccombenza e dunque, nel caso l'opposizione risulti infondata e vada rigettata, le spese di lite vanno poste a carico di chi l'ha proposta e vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate”* (Tribunale Brescia 30/1/2025);
- *“Nel giudizio che si instaura a seguito dell'opposizione di un creditore contro l'omologazione del concordato preventivo, il debitore ammesso al concordato, il quale insista per detta omologazione, rimane soccombente, e quindi legittimamente viene condannato alle spese processuali, a fronte del diniego dell'omologazione stessa (...)”* (v. Cass. n. 5127 del 16/2/2022 per il caso simmetrico dell'accoglimento dell'opposizione).

In applicazione di tale principio, Agenzia delle entrate deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente con riferimento all'infondata opposizione, liquidate nell'ammontare di cui al dispositivo (valore del credito di ADE, procedimenti di volontaria giurisdizione per analogia, compenso medio).

P.Q.M.

visti gli artt. 48, 88 e 112 CCII:

- respinge l'opposizione proposta da Agenzia delle Entrate;
- omologa il concordato depositato da LAVANDERIA CANDOR DI DEL BUONO ANGELO, CON SEDE LEGALE IN SESTRI LEVANTE (GE), VIA LATIRO 49 CF DLBNGL57R31I693X PI 00048360994, IN PERSONA DEL TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE ANGELO DEL BUONO, nei termini di cui alla proposta concordataria così come modificata in data 24.7.2025 e 26.9.2025;
- condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali sostenute dalla ricorrente con riferimento all'opposizione, che liquida in complessivi € 9.966,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
- DICHIARA CHIUSA LA PROCEDURA.

Visto l'art. 118 CCII, dispone che il Commissario Giudiziale sorvegli l'adempimento del concordato secondo le seguenti modalità:

- il legale rappresentante di LAVANDERIA CANDOR DI DEL BUONO ANGELO trasmetterà al Commissario giudiziale una relazione, con cadenza mensile, depositandone anche una copia in Cancelleria a mezzo PCT, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari in entrata ed uscita;



- il Commissario giudiziale è autorizzato a effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività e gli viene conferita per tutta la durata della procedura facoltà di accesso in LAVANDERIA CANDOR DI DEL BUONO ANGELO alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente. Lo stesso riferirà inoltre ai creditori in ordine a eventuali inadempimenti di non scarsa importanza degli obblighi concordatari, per l'eventuale iniziativa, a loro riservata, diretta ad ottenere la risoluzione del concordato;
- il legale rappresentante della ricorrente provvederà, in ogni caso, ad inviare al Commissario giudiziale, depositandone anche copia in cancelleria a mezzo PCT, report semestrali decorrenti dalla data di omologa, comprensivi di situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento agli obblighi assunti in sede concordataria; le suddette relazioni semestrali assorbiranno gli obblighi di redazione mensile scadenti alla medesima data delle semestrali;
- il legale rappresentante della ricorrente provvederà a predisporre entro le date indicate nel piano e nella proposta di concordato i progetti di riparto dei creditori privilegiati e dei chirografari allocati nelle specifiche classi; detti progetti, visti dal Commissario giudiziale – fatta salva la previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere opportunamente motivata – saranno sottoposti al giudice delegato per la preventiva visione;
- il legale rappresentante della ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziali;
- entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il legale rappresentante depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
- all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il Giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Commissario giudiziale;

Resta riservato al Giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

Ricorda al Commissario giudiziale che ogni sei mesi, a decorrere dal deposito della relazione effettuata *ex art.* 105 CCII, dovrà redigere un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, co. 9 CCII e che in medesimo dovrà essere inviato a tutti i creditori (il Commissario giudiziale provvederà a depositare lo stesso nel fascicolo telematico con la prova delle avvenute notifiche). Conclusa l'esecuzione il Commissario depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto con le modalità sopra ricordate.

Ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta concordataria omologata.

Ricorda al Commissario giudiziale che, qualora emerga da parte del debitore il mancato adempimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne venga ritardato l'adempimento, dovrà senza indugio riferirne all'ufficio affinché questi, sentito il debitore, possa eventualmente attribuire al Commissario giudiziale i poteri sostitutivi necessari al compimento degli atti dovuti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 5.2.2026

Il Giudice rel.

Chiara Monteleone

Il Presidente

Daniele Bianchi

